



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale  
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 0001 del 2015, proposto da:  
Società Alfa S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa  
dall'avv. Romolo Romani, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Piazza del Campidoglio 1;  
contro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e  
difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma,  
via dei Portoghesi, 12;  
nei confronti di

Società Beta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi  
dall'avv. Remo Romoli, con domicilio eletto in Roma, Piazza del Campidoglio 2;  
per l'annullamento

- della determinazione prot. n. 1 del 2.1.2015, comunicata con nota prot. n. 001, trasmessa a mezzo  
pec il 2.1.2015, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato  
Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna ha aggiudicato alla Società Gamma la gara per  
l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto "la progettazione esecutiva e per l'esecuzione  
dei lavori sull'edificio A della caserma dei Carabinieri di Roma";

- degli atti inerenti al sub procedimento di verifica dell'anomalia, con la quale il Responsabile del  
Procedimento ha giudicato non anomala l'offerta dell'ATI aggiudicataria;  
*e per la condanna*

del Provveditorato al risarcimento dei danni per equivalente in favore della ricorrente;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della  
Società Beta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1.1. 2016 il dott. Antonio Rossi e uditi per le parti i  
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con Bando di gara del 1.8.2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato  
Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna ha indetto la procedura in epigrafe, per un  
importo a base d'asta pari a €. 15.000.000.

Al termine della procedura aperta è risultata aggiudicataria provvisoria la Società Beta con il  
migliore punteggio complessivo ottenuto di 82 ed il ribasso offerto del 35 %.

La ricorrente Alfa, classificata al secondo posto della graduatoria, propone ricorso avverso gli atti in  
epigrafe deducendo il seguente motivo:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del d.lgs 163/2006,  
nonché dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 281 del 2008 – violazione dell'art. 46, comma 1-bis, del  
d.lgs. n. 163/2006 – incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta per difetto di un elemento  
essenziale di quest'ultima – eccesso di potere sotto il profilo del difetto del presupposto e  
dell'inadeguata istruttoria – omessa verifica di congruità con riferimento ai non indicati oneri di  
sicurezza interni”.



L'ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver indicato nella propria offerta economica i c.d. costi di sicurezza aziendali e di interferenza.

Tale onere sussisterebbe anche nel caso di mancata previsione nel bando di una clausola specifica volta ad imporre l'espressa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, né l'Amministrazione avrebbe potuto ricorrere al soccorso istruttorio.

Gli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 imporrebbero l'indicazione dei costi di sicurezza aziendali e da interferenze in sede di formulazione e presentazione dell'offerta economica al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta, anche ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia della stessa e ciò anche in assenza di specifiche indicazioni della *lex specialis*.

Si è costituita in giudizio la società Beta che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnativa del bando di gara laddove non ha inficiato di illegittimità il bando con tempestivo e apposito ricorso deducendone la genericità.

Si è costituito in giudizio il Ministero e ha dedotto che i costi di sicurezza aziendali e di interferenza non dovevano essere necessariamente indicati nell'offerta economica.

**DIRITTO**

Il ricorso va accolto per i seguenti motivi.

La disposizione secondo cui, nelle procedure di affidamento di lavori, i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dalla procedura, deve considerarsi quale precetto assoluto e inderogabile, e ciò anche se tale indicazione non sia prescritta dal bando e non sia specificata nei formulari di gara come elemento dell'offerta. Si tratta di un profilo in grado di determinare l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta stessa che in nessun caso può essere integrato successivamente.

Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici l'indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale costituisce perciò precetto inderogabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, cod. contratti pubblici e 26, comma 6, t.u. sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008, al cui rispetto le imprese partecipanti sono tenute anche in assenza di esplicita previsione della *lex specialis* (che dunque deve ritenersi eterointegrata), e la cui violazione rende legittima l'esclusione dalla gara.

In nessun modo rileva l'eventuale affidamento posto sulla mancata indicazione nel bando e nei formulari allegati di tale specifica voce. La ricorrente avrebbe potuto infatti modificare i formulari e integrarli come dovuto.

Né sono esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, risolvendosi in una inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell'offerta.

Pertanto i partecipanti ad una gara devono indicare i costi interni per la sicurezza, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se tale voce non sia prevista nel bando di gara e nei formulari predisposti *ad hoc* dalla stazione appaltante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso principale .

Spese compensate.